



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – sanzione nei confronti dello stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per violazioni diverse - inapplicabilità

Descrizione

In relazione al principio del “ *ne bis in idem* ” non può farsi applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione Penale nella sent. della Sezione II n. 26725 del 1 marzo 2013 secondo il quale “*l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso incolpato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso illecito*”. Allorché non si tratta di valutare lo stesso fatto storico ai fini della prova di un diverso illecito, bensì di sanzionare lo stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per rivelare diverse. Peraltro in materia di giustizia sportiva si trovano applicazione, per quanto non direttamente previsto, le norme del codice di procedura civile e quindi il noto principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 40/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV DECISIONE N. 040 CFA del 4 novembre 2020 (Procura Federale–A.S.D. Raffaele Sergio Academy)